

Statuto

Approvato dall'Assemblea Straordinaria
del 13 maggio 2025

STATUTO

TITOLO I – Costituzione, sede, oggetto, durata

Articolo 1

E' costituita la Società per Azioni denominata **"Società italiana per le imprese all'estero SIMEST S.p.A."**.

Articolo 2

La Società ha sede in Roma.

La Società ha facoltà di istituire sedi secondarie o dipendenze comunque denominate e uffici sia amministrativi sia di rappresentanza in Italia ed all'Estero.

Articolo 3

La Società ha per oggetto la partecipazione ad imprese e società all'estero promosse o partecipate da imprese italiane, ovvero da imprese aventi stabili organizzazioni in uno Stato dell'Unione Europea, controllate da imprese italiane, nonché la promozione ed il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di specifiche iniziative di investimento e/o di collaborazione commerciale ed industriale all'estero da parte di imprese italiane, con preferenza per quelle di piccole e medie dimensioni anche in forma cooperativa, comprese quelle commerciali, artigiane e turistiche. Essa provvede in particolare sulla base di programmi che evidenziano gli obiettivi di ciascuna iniziativa:

- a) a promuovere la costituzione di società all'estero da parte di società ed imprese anche cooperative e loro consorzi e associazioni, cui possono partecipare, enti pubblici economici ed altri organismi pubblici e privati;
- b) a partecipare con quote di minoranza, comunque non superiori al 49% (quarantanove per cento) del relativo capitale o fondo sociale, a società ed imprese all'estero, anche

già costituite;

c) a sottoscrivere obbligazioni convertibili in azioni e acquistare certificati di sottoscrizione e diritti di opzione di quote o azioni e altri strumenti partecipativi delle società ed imprese di cui alle lettere a) e b), con il limite previsto alla lettera b);

d) a partecipare ad associazioni temporanee di imprese e ad altri accordi di cooperazione tra società ed imprese all'estero, con il limite previsto alla lettera b);

e) ad effettuare, in Italia e all'estero, a favore delle società ed imprese anche partecipate, ogni operazione di valutazione, consulenza e assistenza giuridica, tecnica, amministrativa, organizzativa e finanziaria;

f) ad effettuare ricerche di mercato, sondaggi e studi di fattibilità, anche mediante apposite convenzioni, preordinati alla costituzione di società ed imprese all'estero, anche d'intesa con l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE);

g) a rilasciare garanzie in favore di aziende ed istituti di credito italiani o esteri per finanziamenti a soci locali a fronte della loro partecipazione nelle società ed imprese, nel rispetto e nel limite di cui alla lettera b);

h) a partecipare, in posizioni di minoranza, a consorzi e società consortili fra piccole e medie imprese che abbiano come scopo la prestazione di servizi reali a favore di imprese all'estero ed usufruiscano dei contributi o di altre agevolazioni del Ministero dello sviluppo economico;

i) a concedere finanziamenti, di durata non superiore ad otto anni alle imprese o società estere di cui alla lettera b) in misura non eccedente il 25% (venticinque per cento) dell'impegno finanziario previsto dal programma economico dell'impresa o società estera, limite aumentabile fino al 50% (cinquanta per cento) per le piccole e medie

imprese. I limiti riferiti alla durata del finanziamento, al destinatario dello stesso, nonché all'impegno previsto dal programma economico dell'impresa o società estera, non si applicano alle operazioni effettuate su provvista fornita dalla Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS), dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI), dalla International Financial Corporation (IFC), o da altre organizzazioni internazionali di cui lo Stato italiano è membro;

l) a partecipare a società italiane o estere che abbiano finalità strumentali correlate al perseguimento degli obiettivi di promozione e di sviluppo delle iniziative di imprese italiane di investimento e di collaborazione commerciale ed industriale all'estero, quali società finanziarie, assicurative, di leasing e di factoring e di general trading;

m) a stipulare apposite convenzioni con il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, o altre amministrazioni previste dall'ordinamento, per la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 143, alla legge 24 maggio 1977 n. 227, al decreto-legge 20 maggio 1981 n. 251, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981 n. 394, alla legge 24 aprile 1990 n. 100, all'art. 14 della legge 5 ottobre 1991 n. 317, all'art. 5 comma 2 lettera c della legge 21 marzo 2001 n. 84, all'art. 46 della legge 12 dicembre 2002 n. 273, all'art. 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e ad altre future disposizioni normative;

n) a gestire fondi di garanzia e fondi rotativi assegnati dalle regioni con finalità di venture-capital per la acquisizione di quote aggiuntive di partecipazioni, nella misura prevista dalla vigente normativa, al capitale o fondo sociale di società o imprese all'estero

partecipate da imprese operanti nel territorio della Regione che ha assegnato i fondi; i fondi assegnati dalle Regioni sono autonomi e restano distinti dal patrimonio della Società.

La Società effettua altresì, esclusivamente a condizioni di mercato, nel rispetto della legislazione nazionale e comunitaria vigente, interventi diretti, temporanei e di minoranza, nel capitale di imprese o di loro controllate aventi sede all'interno dell'Unione europea, e concede finanziamenti in misura adeguata all'impegno finanziario necessario a supportare il programma di sviluppo e/o il progetto di investimento proposto dalle medesime imprese, anche prestando, all'uopo ed a proprio insindacabile giudizio, garanzie remunerate nei confronti di banche e istituti finanziari nazionali ed esteri. Con linee direttrici del Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale sono indicati termini, criteri e modalità degli interventi.

Per il raggiungimento dei propri scopi, la Società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, con esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico, connesse con le proprie finalità, anche costituendo uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare. Potrà, altresì, assumere partecipazioni in società, enti ed organismi anche aventi finalità simili.

Potrà partecipare, ai sensi della normativa vigente, a fondi di garanzia ed a fondi di investimento mobiliari chiusi e promuoverne la costituzione anche con banche e primari istituti finanziari nazionali o esteri.

Potrà utilizzare fondi specifici destinati al raggiungimento dell'oggetto sociale e fondi messi a disposizione da soggetti privati e/o pubblici per interventi da realizzare anche a favore delle piccole e medie imprese per finalità di sostegno all'economia, anche affidati

in gestione.

Articolo 4

La Società può stipulare convenzioni con le regioni, con l'ICE, con la SACE, con altri soggetti pubblici e organismi italiani o esteri e con soggetti privati per lo svolgimento dei propri compiti e per il raggiungimento di specifiche finalità.

Le finalità di cui alle lettere e) ed f) del precedente articolo 3 possono essere perseguite anche avvalendosi dei consorzi e società consortili di cui alla lettera h) del medesimo articolo 3 e di quelli per l'internazionalizzazione di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. In tali casi il pagamento dei corrispettivi secondo i valori di mercato, da parte dell'impresa italiana o estera interessata può essere subordinato in tutto o in parte al conseguimento di utili di esercizio dell'impresa estera.

La società coopera con gli organismi, enti e società finanziarie nazionali, internazionali ed estere che operano nel settore e potrà partecipare alle associazioni internazionali della cooperazione e del commercio con l'estero. Potrà altresì partecipare in sede comunitaria ed internazionale a programmi e progetti connessi con gli scopi sociali e compiere tutte le operazioni occorrenti.

Articolo 5

L'attività della Società deve altresì svolgersi in conformità con le delibere adottate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ove espressamente disciplinato, nonché con linee direttrici formulate con particolare riguardo ai settori economici, alle aree geografiche, alle priorità e ai limiti degli interventi.

Gli interventi della Società devono essere basati su rigorosi criteri di validità economica.

Articolo 6

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050, salvo proroghe deliberate dall'Assemblea.

La società potrà essere sciolta anticipatamente, secondo le norme di legge.

TITOLO II – Capitale sociale, azioni, obbligazioni

Articolo 7

Il capitale sociale è di euro 164.646.231,88
(centosessantaquattromilioniseicentoquarantaseimiladuecentotrentuno virgola
ottantotto) diviso in 316.627.369
(trecentosedicimilioniseicentoventisettemilatrecentosessantanove) di azioni del valore
nominale di euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna, tutte aventi parità di diritti.

Articolo 8

Le azioni sono nominative, indivisibili e trasferibili esclusivamente ai soggetti indicati nel successivo comma.

Oltre i sottoscrittori iniziali possono essere soci esclusivamente gli enti pubblici, le regioni nonché le province autonome di Trento e Bolzano e le società finanziarie di sviluppo controllate dalle regioni e dalle province autonome, le fondazioni bancarie, le banche e le aziende di credito ammesse ad operare ai sensi della legge 24 maggio 1977 n. 227, le associazioni imprenditoriali di categoria delle imprese indicate nei commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge 24 aprile 1990 n. 100, le società a partecipazione statale e, ai sensi dell'art. 23-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché società da quest'ultima controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), del Codice Civile.

Il caso di comproprietà è regolato dalla legge.

I versamenti sulle azioni sono richiesti ai sottoscrittori con lettera raccomandata a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione.

Sulle somme richieste e non versate sono dovuti gli interessi di mora in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR), fermo il disposto dell'art. 2344 Codice Civile.

Articolo 9

La qualità di azionista comporta l'adesione allo statuto e a tutte le deliberazioni dell'assemblea anteriori all'acquisto della detta qualità.

Articolo 10

Il domicilio dei soci nei confronti della società si intende eletto, a tutti gli effetti, all'indirizzo risultante dal libro dei soci.

Articolo 11

Oltre che dal capitale sociale e dalle riserve la Società trae mezzi per il conseguimento dei suoi scopi da:

- a) emissioni di obbligazioni nominative o al portatore;
- b) finanziamenti da attingere presso aziende e istituti di credito;
- c) contributi forniti a qualsiasi titolo dallo Stato, da enti pubblici o privati e da organismi internazionali;
- d) qualsiasi altra entrata compatibile con i fini sociali.

TITOLO III – Assemblea

Articolo 12

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità di legge e di statuto, vincolano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In questo ultimo caso gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione a corredo del bilancio le ragioni della dilazione.

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo riterrà opportuno, ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Articolo 13

L'Assemblea può essere convocata presso la sede sociale o altrove nei modi e nelle forme previste dalla legge.

L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e delle materie da trattare. L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno quindici (15) giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, in alternativa, deve essere comunicato secondo le modalità di cui all'art. 2366, comma 3, del Codice Civile almeno otto (8) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso può contenere anche l'indicazione del giorno dell'eventuale adunanza in seconda convocazione.

L'Assemblea è validamente costituita, anche se non sono state osservate le formalità di convocazione, ove sussistano le condizioni di cui all'art. 2366, comma 4, del Codice Civile; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni

assunte ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale non presenti all'adunanza assembleare.

Articolo 14

Hanno diritto di intervenire in Assemblea i soci che abbiano depositato, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, le loro azioni presso la sede sociale o presso gli istituti e aziende di credito indicati nell'avviso di convocazione.

Ogni socio avente diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, secondo le norme dell'art. 2372 Codice Civile e salvi i limiti ed i divieti ivi previsti.

L'Assemblea può svolgersi anche per audio o videoconferenza, a condizione che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di svolgere i propri compiti;
- sia consentito al Presidente e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito a tutti gli aventi diritto - senza discriminazione tra essi e senza compimerne i diritti - di prendere parte all'Assemblea, partecipare alla discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 15

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza od impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, se nominato, o in caso di sua assenza o impedimento dall'Amministratore Delegato; in assenza anche dell'Amministratore Delegato la presidenza spetta al membro più anziano presente nel Consiglio di Amministrazione, e in assenza di membri del Consiglio di Amministrazione

alla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'assemblea nomina un segretario, anche non socio per la redazione del verbale della seduta anche nel caso in cui il verbale stesso sia redatto da un notaio in tal caso il notaio funge da segretario. Nel verbale dell'assemblea devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le dichiarazioni rese dagli stessi.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera in conformità alle norme di legge in vigore.

Ogni socio, nelle assemblee, ha diritto ad un voto per ogni azione.

TITOLO IV – Amministrazione

Articolo 16

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri, nel rispetto della normativa vigente in materia di parità di accesso agli organi sociali del genere meno rappresentato.

Due membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'assemblea fra i candidati designati dai soci diversi dall'azionista di maggioranza in proporzione alla consistenza delle rispettive partecipazioni e nel modo stabilito dalla maggioranza dei quattro quinti del capitale rappresentato dai soci suddetti, con il limite massimo di due nominativi per ogni socio.

L'Amministratore Delegato, che può anche ricoprire il ruolo di Direttore Generale, è designato in Assemblea dall'azionista di maggioranza.

Il Presidente e gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; essi sono rieleggibili.

L'Assemblea può nominare un Vicepresidente esclusivamente quale sostituto del

Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza titolo a compensi aggiuntivi.

Per la sostituzione degli amministratori venuti a mancare per dimissioni o per altre cause, si applica l'art. 2386 Codice Civile, nel rispetto della normativa vigente in materia di parità di accesso agli organi sociali del genere meno rappresentato e dei criteri di rappresentatività dei soci enunciato al secondo comma del presente articolo.

Articolo 16-bis

Gli amministratori devono possedere i requisiti previsti per gli esponenti aziendali di intermediari finanziari dal decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e relative disposizioni di attuazione. Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione e decadenza previste dalla predetta normativa nonché da quella ulteriormente applicabile. Costituisce altresì causa di ineleggibilità o decadenza dalle funzioni di amministratore l'emissione di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale. In tutti i casi di sospensione o decadenza sopra indicati, l'amministratore non avrà diritto al risarcimento danni.

Fermo restando quanto sopra previsto, costituisce causa di ineleggibilità o decadenza automatica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore con deleghe operative la situazione di sottoposizione ad una misura cautelare personale tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe, all'esito del procedimento di cui all'articolo 309 o all'articolo 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione.

Gli amministratori cui siano state delegate in modo continuativo, ai sensi dell'art. 2381, comma 2, del codice civile, attribuzioni gestionali proprie del Consiglio di Amministrazione, possono rivestire la carica di amministratore in non più di due ulteriori

consigli in società per azioni. Gli amministratori cui non siano state delegate le attribuzioni di cui sopra possono rivestire la carica di amministratore in non più di cinque ulteriori consigli in società per azioni. Ai fini del calcolo di tali limiti, non si considerano gli incarichi di amministratore ricoperti in Cassa depositi e prestiti società per azioni e in società da essa partecipate, anche indirettamente.

Articolo 17

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

In caso di sua assenza od impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, se nominato, o in caso di sua assenza o impedimento dall'Amministratore Delegato; in assenza anche dell'Amministratore Delegato sarà sostituito dal membro più anziano presente nel Consiglio di Amministrazione.

Al Presidente, previa delibera dell'assemblea dei soci, sulle materie delegabili, possono essere attribuite deleghe operative dal Consiglio di Amministrazione che ne determina il contenuto concreto ed il compenso ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile.

Articolo 18

Il Consiglio si raduna tutte le volte che lo giudichi necessario il Presidente, o in sua assenza o impedimento l'Amministratore Delegato, o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi componenti, o dal Collegio Sindacale.

Il Presidente riunisce nella sede sociale o altrove il Consiglio di Amministrazione, indicando la data, l'ora e il luogo della riunione.

Qualora il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo reputi opportuno, la partecipazione al Consiglio di Amministrazione può tenersi anche esclusivamente

mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, a condizione che ciascuno dei partecipanti con tali mezzi possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti non precedentemente distribuiti e contestualmente deliberare.

Di regola la convocazione sarà effettuata a cura del Presidente mediante comunicazione scritta, da trasmettere anche tramite posta elettronica, a ciascuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, a ciascuno dei sindaci e al Direttore Generale, se nominato, almeno tre giorni prima dell'adunanza, o in caso di necessità e urgenza nel termine più breve secondo quanto stabilito dal Consiglio stesso. La convocazione deve indicare la data, l'ora, l'eventuale luogo dell'adunanza e le modalità di partecipazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

In ogni caso l'adunanza è validamente costituita, anche in assenza di formale convocazione, con la presenza, anche esclusivamente mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, di tutti gli amministratori e dei sindaci in carica.

Articolo 19

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Il Consiglio nomina un Segretario, anche scelto tra persone estranee al Consiglio e alla Società.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto dell'Amministratore Delegato.

I verbali delle sedute del Consiglio, attinenti le relative deliberazioni, saranno trascritti su

apposito libro, tenuto a norma di legge, e verranno firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario.

Articolo 20

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri e delle più ampie facoltà per tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria della società, essendo nella sua competenza tutto ciò che per legge o per il presente statuto non è espressamente riservato all'Assemblea.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato riferiscono tempestivamente sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale e comunque in occasione delle riunioni del Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 2381 del Codice Civile, oltre le eventuali deleghe operative attribuite al Presidente dallo stesso Consiglio a seguito della deliberazione dell'assemblea dei soci, delega proprie attribuzioni all'Amministratore Delegato al quale soltanto possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, unitamente al Presidente nel caso di attribuzione di deleghe operative.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire deleghe per singoli atti anche ad altri componenti senza titolo a compensi aggiuntivi.

All'Amministratore Delegato competono i poteri per la gestione della Società conferiti nell'ambito delle deleghe e dei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione su proposta dell'Amministratore Delegato, nomina il Direttore Generale, definendone i poteri; al Direttore Generale fa capo l'organizzazione

e la gestione di tutta la struttura aziendale.

Al Consiglio di Amministrazione o ad apposito comitato costituito al suo interno, riferisce la funzione di controllo interno.

Articolo 21

La rappresentanza della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte a terzi spetta al Presidente, al vice Presidente - se nominato - nonché all'Amministratore Delegato ed ai singoli Consiglieri nell'ambito dei poteri loro conferiti.

Articolo 22

Il compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione è stabilito dall'Assemblea ordinaria, in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.

Agli Amministratori spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Articolo 23

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare, se richiesto da particolari e motivate esigenze e comunque solo in casi strettamente necessari, comitati con funzioni consultive o di proposta, composti di persone della cui opera il Consiglio di Amministrazione potrà avvalersi sia collegialmente sia singolarmente per il raggiungimento degli scopi sociali.

Il Consiglio stesso determinerà la composizione e le attribuzioni di detti comitati e la remunerazione spettante ai membri degli stessi in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.

TITOLO V – Collegio Sindacale

Articolo 24

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea ordinaria nel rispetto della normativa vigente in materia di parità di accesso agli organi sociali del genere meno rappresentato; essi durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; essi sono rieleggibili.

Il compenso dei componenti del collegio sindacale è determinato dall'Assemblea ordinaria in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.

Ai membri del collegio sindacale spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Le riunioni sono convocate dal Presidente del Collegio - che ne stabilisce le modalità di partecipazione - e possono tenersi anche esclusivamente con l'ausilio di mezzi telematici che consentano ai partecipanti di seguire la discussione, di esaminare, ricevere e trasmettere documenti ed intervenire allo svolgimento degli argomenti trattati.

Delle riunioni tenute deve redigersi verbale che viene trascritto nell'apposito libro e sottoscritto dagli intervenuti.

TITOLO VI – Bilancio e liquidazione

Articolo 25

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione compilerà il bilancio da sottoporre all'Assemblea nei modi e nei termini di legge.

Gli utili netti, emergenti dal bilancio approvato, saranno ripartiti come segue:

a) almeno il 5% (cinque per cento) alla riserva legale ai sensi e nei limiti di legge;

b) il residuo secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

Il pagamento di eventuali dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Il diritto alla riscossione dei dividendi si prescrive in cinque anni dal giorno in cui questi sono esigibili e, decorso tale termine, sono devoluti a favore della Società.

Articolo 26

Addivenendosi in qualsiasi epoca e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea, con l'osservanza, delle disposizioni di legge, determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori stabilendone i poteri ed i criteri in base ai quali effettuare la liquidazione.

TITOLO VII – Disposizioni Generali

Articolo 27

Per quanto non espressamente previsto o richiamato nel presente statuto si rinvia alle disposizioni contenute nella legge 24 aprile 1990 n. 100 e successive modifiche ed integrazioni, nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 dicembre 2008, nell'articolo 23-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel Codice Civile e nelle altre leggi applicabili.